



UniLiber - Università del Tempo Libero

Statuto

INDICE

- Articolo 1: Scopo, finalità e attività
- Articolo 2: Patrimonio e Fondo di Dotazione
- Articolo 3: Ammissione degli associati
- Articolo 4: Categorie degli associati
- Articolo 5: Diritti e obblighi degli associati
- Articolo 6: Perdita della qualifica di associato
- Articolo 7: Organi dell'Associazione
- Articolo 8: Composizione e competenze dell'Assemblea
- Articolo 9: Funzionamento dell'Assemblea
- Articolo 10: Composizione e competenze del Consiglio Direttivo
- Articolo 11: Funzionamento del Consiglio Direttivo
- Articolo 12: Il Presidente
- Articolo 13: Il Vice Presidente
- Articolo 14: Il Segretario
- Articolo 15: Il Collegio dei Proviviri
- Articolo 16: Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Articolo 17: il Direttore Didattico
- Articolo 18: Modalità di espletamento delle votazioni e delle elezioni
- Articolo 19: Bilancio preventivo e rendiconto di esercizio
- Articolo 20: Libri sociali
- Articolo 21: Docenti
- Articolo 22: Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
- Articolo 23: Rinvio

Articolo 1: Scopo, finalità e attività

L'Associazione UniLiber, avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati o delle persone aderenti ad eventuali altre associazioni o enti associati, svolge in favore dei propri associati, ma in misura inferiore anche di loro familiari o di terzi, per contribuire alla promozione culturale degli associati, con l'organizzazione di corsi su argomenti specifici, con particolare riferimento alla cultura della Sardegna.

L'associazione può promuovere, sostenere ricerche e altre iniziative culturali di interesse sociale con finalità socio-educativa, mediante corsi di formazione permanente che possano favorire il confronto tra culture generazionali diverse, allo scopo di creare una comunità di persone legate da interessi comuni.

In particolare l'Associazione assume e promuove l'obiettivo della educazione permanente in ogni età della vita e si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri associati alla vita della comunità, al fine di conseguire un più elevato livello culturale.

UniLiber si propone di collaborare con Enti Locali, con altre Associazioni, Fondazioni e organizzazioni che propongano iniziative condivisibili, anche su problematiche differenti da quelle previste nel presente Statuto. Potrà, quindi, stipulare apposite convenzioni con Enti Pubblici o privati, docenti e artisti per svolgere e promuovere attività culturali.

In generale, l'Associazione si prefigge l'obiettivo di tutelare e valorizzazione del patrimonio culturale, in particolar modo della Sardegna, mediante l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, nonché la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza.

L'Associazione può organizzare, a favore dei propri associati e familiari, anche viaggi ed escursioni per il perseguimento culturale degli scopi previsti nello Statuto.

A puro titolo esplicativo, ma non esaustivo, l'Associazione può esercitare le seguenti attività di natura culturale sia corsuali, sia laboratoriali:

- Storia della Sardegna;
- Escursioni con visite guidate a siti di interesse e musei;
- Scrittura Giornalistica;
- Scrittura Creativa;
- Lavoro della ceramica;
- Cineforum;
- Letture di libri e discussioni tra i soci;
- Comunicazione e ascolto attivo;
- Benessere delle persone;
- Geografia antropica-fisica-economica della Sardegna;
- Balli di Gruppo;
- Pilates e Yoga;



- Ginnastica dolce;
- Attività teatrali;
- Cucina;
- Lavori ad uncinetto e maglia;
- Bridge;
- Lingua Inglese, Francese, Tedesca e Spagnola;
- Scacchi;
- Piante ed erbe della Sardegna;
- Informatica di base;
- Disegno e pittura;

L'esercizio di altre eventuali attività verrà integrato nel momento in cui venisse discusso e approvato dal Consiglio Direttivo. Le attività potranno essere implementate anche su suggerimento da parte dei soci che dovranno, comunque, sempre essere approvate da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi sia da Istituzioni pubbliche che da privati attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e/o cessione od erogazione di beni o servizi di modico valore - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 2 : Patrimonio e Fondo di dotazione

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito principalmente dalle quote di adesione dei soci che saranno determinate dal Consiglio Direttivo e devono essere utilizzate per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

Esso è costituito, inoltre, da:

- beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
- donazioni, legati, lasciti e contributi da parte di Enti pubblici, privati o persone fisiche;
- dalla donazione del 5 per mille del proprio reddito da parte dei soci o di chiunque lo voglia destinare annualmente all'Associazione;
- finanziamenti da parte di Enti Pubblici e Fondazioni bancarie a seguito di presentazione di specifici progetti culturali o da norme di legge specifiche;
- fondi derivanti da avanzi di gestione dell'Associazione.

Resta fermo il divieto per l'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 3: Ammissione degli associati

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, altre Associazioni, Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità di cui al presente Statuto e che partecipano, a titolo assolutamente gratuito, alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo 6 dello Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Coloro che intendano essere ammessi all'Associazione dovranno presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta, su apposito modulo predisposto, che dovrà contenere:

- l'indicazione del proprio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di autorizzazione che i propri dati personali siano gestiti dall'Associazione solamente per i fini indicati nel presente Statuto, come previsto dal Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Una volta deliberata l'ammissione da parte del Consiglio Direttivo, la qualifica di socio diviene effettiva con il versamento della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia stata accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, formulare richiesta scritta al Collegio dei Probiviri affinché riesamini la delibera di rigetto del Consiglio Direttivo e si pronunci entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Il Collegio dei Probiviri potrà confermare il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo oppure invitare lo stesso organo a sospendere la decisione e chiedere che sul fatto si esprima l'Assemblea dei soci.

Articolo 4: Categorie degli associati

I soci si dividono nelle categorie dei **soci fondatori**, **soci ordinari**, **soci sostenitori** e **soci onorari**:

- **soci fondatori**: sono le persone fisiche e giuridiche intervenute all'Atto Costitutivo dell'Associazione;
- **soci ordinari**: sono le persone fisiche che condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnano a realizzarle e intendono collaborare al loro conseguimento;
- **soci sostenitori**: sono coloro che versano una quota minima non inferiore al 50 % in aggiunta alla quota ordinaria;
- **soci onorari**: vengono nominati direttamente dal Consiglio Direttivo e sono persone che abbiano acquisito particolari meriti nel campo della cultura e delle attività pubbliche e restano tali a tempo indeterminato.

Articolo 5: Diritti ed obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi dell'Associazione e di essere eletti negli stessi, purché in regola con i versamenti della quota sociale;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvazione del programma delle attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. In ogni caso il versamento delle quote deve essere effettuato con modalità tracciabili;
- rispettare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento interno e comunque tutte le deliberazioni legalmente assunte dagli organi dell'Associazione.

I soci onorari non sono tenuti a versare la quota sociale, ma non hanno diritto al voto e non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.

Articolo 6: Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde nei seguenti casi:

- morte dell'associato;
- recesso dell'associato;
- esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio Direttivo, o decadenza.

In relazione a quest'ultimo caso, può essere escluso dall'Associazione, mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver sentito l'interessato, l'associato che:

- contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento interno e delle deliberazioni degli organi associativi;
- si appropri e/o utilizzi indebitamente i beni e/o i fondi sociali;
- arrechi danni materiali e/o morali gravi all'Associazione o a chiunque aderisca all'Associazione medesima;
- denigri l'Associazione e/o i suoi Organi oppure fomenti discordie e disordini.

La deliberazione di esclusione deve essere motivata e comunicata all'associato.

Il socio escluso, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione suddetta ha la facoltà di formulare richiesta scritta al Collegio dei Probiviri affinché riesamini la delibera di esclusione del Consiglio Direttivo e si pronunci entro i successivi 30 (trenta) giorni, confermando oppure revocando tale provvedimento.

Il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo è immediatamente efficace e può essere sospeso soltanto su richiesta Collegio dei Probiviri in presenza di atti e documenti non esibiti dal socio al momento della contestazione.

Indipendentemente da quanto sopra, l'associato che omette il pagamento della quota sociale, trascorsi 4 mesi dall'inizio dell'anno in corso, è da considerarsi immediatamente decaduto, senza nessuna formalità. L'associato, in caso di giustificato motivo, potrà, rivolgendosi al Consiglio Direttivo e chiedere la riammissione, previo versamento della quota sociale.

Il provvedimento di esclusione o le dimissioni devono essere annotate sul libro degli associati.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono mai rimborsabili, né rivalutabili né trasmissibili.

Tutti i soci verranno assicurati, contro gli infortuni e la responsabilità civile verso i terzi, inerenti lo svolgimento delle attività corsuali e le eventuali visite guidate o viaggi organizzati dall'Associazione.

Articolo 7: Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Direttore Didattico.

Articolo 8: Composizione e competenze dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano di quest'ultima. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- elegge i componenti degli organi associativi secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale;
- approva il bilancio preventivo e il rendiconto di esercizio annuali predisposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, purché in regola con il versamento della quota sociale. Sono altresì esclusi dal diritto di voto i soci nei confronti dei quale sono stati intrapresi provvedimenti disciplinari o di esclusione.

Ciascun associato ha diritto ad esprimere un voto e, in caso di impedimento, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare solamente un altro associato.

Articolo 9: Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto nonché per lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno nel periodo dal 1 Gennaio al 30 Aprile, ovvero al 30 Giugno per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di esercizio.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge.

Ove si ripetessero casi di restrizioni dovute a cause di forza maggiore (come accaduto, ad esempio, durante la pandemia da Covid-19) o tenendo conto dell'alto numero di iscritti le assemblee potranno svolgersi in modalità online.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata:

- ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o via email e chat di whatsapp, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. La comunicazione deve essere inviata a cura del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

È presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente oppure, in assenza di entrambi, dal membro del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di servizio e, in caso di pari età di servizio, dal più anziano anagraficamente.

L'Assemblea indetta per le elezioni del Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio uscente, elegge una Commissione Elettorale composta da tre membri che ha il compito di assistere alla corretta esecuzione delle votazioni e di redigere un apposito verbale portando a conoscenza degli associati, dopo lo scrutinio, i risultati delle votazioni.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre:

- in prima convocazione la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, in proprio o per delega;
- in seconda convocazione qualsiasi numero, in proprio o per delega;

In entrambi i casi occorre comunque il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

Lo stesso meccanismo verrà adottato per deliberare la trasformazione, fusione, scissione o lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o, in sua assenza, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

Articolo 10: Composizione e competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi, con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) persone e resta in carica per 7 (sette) anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Nella prima fase immediatamente susseguente alla costituzione della Associazione, il Consiglio Direttivo è composto di diritto da tre dei soci fondatori.

Su proposta del Consiglio Direttivo, sarà demandata all'assemblea dei soci la possibilità di integrare ed aumentare successivamente il numero dei componenti.

Con riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza dei Consiglieri, si fa integrale richiamo a quanto disposto dall'art. 2382 c.c.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e deve essere rieletto.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procede alla nomina del suo successore in virtù del risultato elettorale. Il mandato dei nuovi Consiglieri, nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, scade insieme al mandato dell'intero Consiglio Direttivo.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa e proporre le linee guida all'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto di esercizio annuali;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare gli eventuali regolamenti interni;
- deliberare in ordine all'ammissione, l'esclusione ed il recesso degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- deliberare la quota annuale di iscrizione all'Associazione;
- eleggere al suo interno il Presidente cui spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio; su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare, per aspetti specifici, la rappresentanza dell'Associazione ad altri membri del Consiglio stesso;
- eleggere al suo interno il Vice Presidente, che coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.

Nella prima fase di avviamento della attività dell'associazione il Consiglio Direttivo procederà direttamente alla nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri, dei Revisori dei Conti e del Direttore Didattico responsabile del coordinamento delle attività cursuali.

Il Consiglio Direttivo può nominare delle persone, anche non iscritte all'Associazione, per ricoprire determinati ruoli necessari al miglioramento dello svolgimento delle attività accademiche.

Articolo 11: Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta mediante raccomandata o email o fax o via mail e deve contenere il giorno, il luogo, l'ora delle riunioni e l'elenco delle materie da trattare, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione purché siano presenti tutti i suoi membri che dichiarino espressamente di essere a conoscenza dell'atto di convocazione.

In caso di urgenza, il Presidente può convocare i membri del Consiglio Direttivo con qualsiasi mezzo a sua disposizione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi presiede il Consigliere con maggiore anzianità di servizio e, in caso di pari età di servizio, dal più anziano anagraficamente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente (o di chi ne svolge le veci).

L'incarico di Consigliere è a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate su mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 12: Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente ha anche il compito di procedere alla apertura di rapporti di c/c bancario per la gestione dei movimenti finanziari in entrata e in uscita ed ha potere di firma su tutti gli atti a valenza esterna che riguardano le attività dell'associazione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei suoi componenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo ai medesimi in merito all'attività compiuta; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione.

Al Presidente competono, debitamente documentati, rimborsi spese per le attività di propria competenza nella funzione di rappresentante legale dell'associazione.

Articolo 13: Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 14: Il Segretario

Il Segretario viene nominato dal Presidente e deve essere membro effettivo del Consiglio Direttivo.

Il Segretario ha il compito di assistere il Presidente ed il Consiglio Direttivo in tutte le attività che attengono alla gestione dell'Associazione, e in particolare di:

- conservare e tenere aggiornato con regolarità il libro dei soci;
- gestire l'archivio dell'Associazione;
- redigere e archiviare i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- assistere il Presidente nell'adempimento degli obblighi di comunicazione degli atti dell'Associazione, delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, delle convocazioni e di ogni altra comunicazione dovuta, a norma dello Statuto e delle leggi vigenti;
- assicurare la circolazione delle informazioni all'interno dell'Associazione;
- favorire il coordinamento delle attività, l'ottimizzazione delle iniziative, la comunicazione e la proficua collaborazione tra le diverse componenti all'interno dell'Associazione;
- coadiuvare il Presidente ed il Consiglio nel gestire le relazioni e le comunicazioni con i soggetti con cui l'Associazione intrattiene rapporti di collaborazione o di reciproca informazione e nella comunicazione dell'Associazione verso l'esterno;
- provvede altresì alle operazioni formali di incasso delle quote sociali e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15: Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, dura in carica 7 (anni) anni ed elegge al suo interno un Presidente, che ha il compito di coordinare le attività del Collegio e rappresentarlo nei confronti degli organi dell'Associazione e dei soci.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qual volta si renda necessario per l'esercizio delle sue funzioni. Giudica secondo equità e senza formalità di procedura; decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti nel termine ordinario di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta scritta con cui viene chiamato a pronunciarsi, sulle seguenti materie:

- dinieghi di ammissione di nuovi soci;
- delibere di espulsione di soci;
- eventuali controversie tra soci, tra soci od organi sociali, tra organi sociali;
- eventuali controversie sull'interpretazione dello Statuto.

L'incarico dei Probiviri viene svolto a titolo gratuito. Ai Probiviri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea e che siano state deliberate e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16: Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, durano in carica 7 (sette) anni e sono rieleggibili. L'incarico viene svolto a titolo gratuito.

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo amministrativo e contabile dell'Associazione e riferisce all'Assemblea.

I Revisori possono procedere anche individualmente ad atti d'ispezione e controllo, previo accordo con il Consiglio Direttivo e devono poter assistere alle sedute del Consiglio Direttivo per quanto riguarda la materia di loro competenza.

Articolo 17: Il Direttore Didattico

Il Direttore viene nominato dal Consiglio Direttivo anche tra personalità terze non associate, con la sola chiamata "per nome".

L'incarico ha la stessa durata del Consiglio Direttivo e ha il compito di dirigere e coordinare il settore didattico.

Insieme al Consiglio Direttivo sceglie i docenti e le materie da inserire nel programma accademico e coordina docenti e soci che seguono le lezioni e può essere anch'egli docente in varie discipline.

Partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo con il compito di consulente didattico e ha diritto a un rimborso spese per le ore impiegate per l'insegnamento e la direzione didattica, senza che ciò comporti l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato essendo svincolato da giorni e orari prefissati.

Il Direttore Didattico, in accordo con il Consiglio Direttivo, potrà farsi affiancare da Commissioni che aiutino le attività cursuali nella loro predisposizione e nel loro svolgimento.

Articolo 18: Modalità di espletamento delle votazioni e delle elezioni

Il Consiglio Direttivo comunica, entro 5 giorni dalla propria delibera, in forma cartacea o anche con mail o con qualunque mezzo elettronico, la data delle elezioni per le cariche sociali e l'elenco dei soci eleggibili alle singole cariche.

Le elezioni devono essere effettuate non prima di 15 giorni dalla data della comunicazione della delibera.

Le candidature devono essere presentate in forma scritta da conservare agli atti entro 5 giorni dalla data delle votazioni. Può avanzare la candidatura alle cariche sociali il socio con diritto di voto, come indicato all'articolo 8 del presente Statuto.

Il voto può avvenire nelle seguenti forme:

- a) voto palese, di norma per alzata di mano, per le delibere sugli affari generali;
- b) voto segreto, di norma mediante scheda, per le delibere riguardanti le persone;
- c) voto per delega.

La votazione mediante scheda si svolge con le modalità seguenti:

- a) nomina di n. 2 Scrutatori e del Presidente di Assemblea o di seggio da parte del Consiglio Direttivo;
- b) vidimazione delle schede mediante apposito timbro e sigla del Presidente di Assemblea o di seggio o, in sua vece, sigla di uno scrutatore;
- c) consegna delle schede;
- d) votazione delle schede. Nel caso di nomina di persone il voto sarà dato scrivendo il nome, eventualmente il cognome o quanto altro preventivamente associato al nome nei casi di omonimia. Qualsiasi altro segno o scritta determina la nullità della scheda;
- e) introduzione della scheda nell'urna;
- f) spoglio delle schede da parte degli scrutatori;
- g) formulazione del risultato delle votazioni da parte del Presidente dell'assemblea o del seggio;
- h) verbalizzazione del risultato delle votazioni.

Per le cariche di Consigliere, di Proboviro e di Revisore ciascun votante può esprimere due preferenze.

Ove si ripetessero casi di restrizioni dovute a cause di forza maggiore (come accaduto, ad esempio, durante la pandemia da Covid-19) o anche tenendo conto dell'alto numero di iscritti i voti potranno essere espressi anche mediante mail personale.

Vengono dichiarati eletti i candidati che conseguono il maggior numero di voti. In situazioni di parità si ricorre al sistema del ballottaggio. Sono dichiarati non validi i voti espressi a favore di soci che non abbiano presentato la candidatura nei termini prefissati o che al momento siano incorsi nella situazione di non diritto al voto.

Articolo 19: Bilancio preventivo e rendiconto di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto di esercizio con riferimento all'anno solare. Tali documenti, predisposti dal Consiglio Direttivo, vengono approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio.

Il rendiconto di esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta nella relazione di accompagnamento al bilancio il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività di natura commerciale.

In vista della sua approvazione, il bilancio preventivo ed il rendiconto di esercizio devono essere depositati presso la sede dell'Associazione e resi consultabili dai soci, anche mediante trasmissione via email, almeno 15 (quindici) giorni precedenti alla riunione dell'Assemblea che dovrà approvarli.

Devono essere allegati al bilancio consuntivo idonei prospetti riguardanti eventuali donazione a titolo del 2 per mille o di donazioni liberali effettuate da soci o da terzi. Tali circostanze dovranno essere indicate anche nella relazione di accompagnamento al bilancio.

Articolo 20: Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a norma di legge, i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo nella persona del Segretario;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo nella persona del Segretario;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo nella persona del Segretario.

I libri sociali, ove consentito da norme di legge, potranno essere tenuti anche in formato elettronico.

Articolo 21: Docenti

I docenti dei diversi corsi possono essere soci e non soci.

Gli orari e le giornate delle rispettive lezioni dovranno essere programmati in accordo col Direttore Didattico e con il Consiglio Direttivo, compatibilmente con il calendario predisposto preventivamente.

L'attività svolta dai docenti, considerato l'impiego del tempo per le lezioni, la preparazione delle stesse e delle slides e altro materiale necessario per l'insegnamento, può essere eventualmente retribuita con un compenso orario o forfettario.

Ai docenti possono essere rimborsate dall'Associazione anche le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

La modalità di prestazione è incompatibile, quindi, con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Articolo 22: Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni che operino nello stesso settore a fini di utilità sociale delle comunità.

A tal fine, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 23: Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme previste dal Codice Civile.

Sarà compito del Consiglio Direttivo, ove ritenuto necessario, inserire altre eventuali norme in un Regolamento Interno che non siano in contrasto con lo Statuto o altre Leggi.

CAGLIARI, 15/07/2022 *Aut. G.*